



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

555/RS/01/34/0664

27 LUG. 2020
Roma, data protocollo

OGGETTO: *“Periodi di aspettativa per infermità. Sospensione dei termini procedurali. Richiesta urgente di delucidazioni”.*

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP
(Rif. n. 0387/37-SG.34-PAO del 14/05/2020)

= ROMA =

Si fa riferimento alla nota in epigrafe, intesa a definire la posizione dei dipendenti collocati in aspettativa per infermità ed in attesa della visita medica per la riammissione in servizio, durante la sospensione delle attività da parte delle Commissioni Medico Ospedaliere, dovuta all'emergenza Covid-19.

In particolare codesta O.S. ha chiesto di conoscere se la sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del decreto-legge n. 18/2020 e dall'art. 37 del decreto-legge n. 23 del 2020, operi anche nei confronti di tale personale, che, in caso contrario, rischierebbe di subire conseguenze pregiudizievoli causate proprio dalla sospensione delle attività delle suddette Commissioni.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito che, come noto, l'art. 103, comma 1 del D.L. 18/2020, stabilisce che *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 ... non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020; l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha prorogato al 15 maggio 2020 la data conclusiva del periodo di sospensione dei termini riguardanti tali procedimenti.*

In tale contesto, la Direzione Centrale di Sanità ha impartito specifiche direttive in merito alle attività degli Organi sanitari collegiali militari, alla luce delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare circa le modalità di esecuzione delle procedure connesse alla sospensione delle attività delle Commissioni medico-ospedaliere.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Per quanto concerne, nello specifico, i provvedimenti di idoneità obbligatoriamente demandati a tali Organi, è stato previsto che gli Uffici/Reparti della Polizia di Stato provvederanno ad inoltrare le richieste agli organi medico-legali ex d.P.R. 461/2001, avendo cura di individuare la data a cui deve essere riferito il giudizio medico-legale, con particolare attenzione ai casi di possibile superamento del periodo di comporta, in modo che, alla ripresa delle attività, le C.M.O. possano riferire i giudizi a quella data, così escludendo, dal conteggio dell'aspettativa per infermità, il periodo di sospensione delle attività.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)